



Comune di Aci Catena

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA SINDACALE n. 15 del 26 GEN. 2021

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 12 DEL 18/01/2021 DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' - EMERGENZA CORONAVIRUS

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 12 del 18 gennaio 2021 di sospensione del mercato settimanale del mercoledì che si svolge: in Piazza S. Candido e nelle Vie Europa, Galilei, Etna, a seguito dell'emergenza coronavirus;

Visto il D.L. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Visto il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Visto il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Visto il D.P.C.M. 09 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficia n. 62 del 09/03/2020;

Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, apprezzabili nell'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 17 del 18 aprile 2020 del Presidente della Regione Sicilia - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione delle emergenze epidemiologiche da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il contenuto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 16.01.2021 che colloca la Regione Sicilia tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Visto il contenuto dell'Ordinanza Contingibile e Urgente della Regione Siciliana n. 10 del 16.01.2021 avente per oggetto "Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica";

Visto l'art. 50 comma 7 del D.L. 267/2000;

Ritenuto opportuno e necessario dare ampia informazione del presente provvedimento;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla Legge

Ritenuto opportuno apportare modifiche alla propria ordinanza n. 12 del 18/01/2020.

ORDINA

La parziale apertura del mercato settimanale del mercoledì che si svolge in Piazza S. Candido e nelle Vie Europa, Galilei, Etna, limitatamente all'attività svolta dagli operatori del settore alimentare, in possesso dell'autorizzazioni, rilasciate da questo Ente, per la vendita di generi alimentari

DISPONE

1. Lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, con il ridimensionamento dei posteggi e gli altri accorgimenti stabiliti nel citato incontro del 21/05/2020 tra l'Amministrazione e i rappresentanti degli operatori commerciali del mercato settimanale;
2. Gli ingressi contingentati nel rispetto delle prescrizioni tecniche oggetto di valutazione da parte degli uffici



competenti e la vigilanza degli accessi, nel rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

3. Il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale;
4. L'accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
5. La messa a disposizione, da parte degli operatori commerciali, di sistemi per la disinfezione delle mani facilmente accessibili alla clientela, disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
6. L'obbligo dell'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. L'obbligo di utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
8. L'obbligo in capo agli operatori commerciali di informare la clientela per garantire il loro distanziamento in attesa di entrata;
9. Il posizionamento all'accesso del mercato di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti.
10. Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, potrà essere ampliata l'area mercatale;
11. Misure a carico del titolare di posteggio:
 - Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
12. La Polizia Locale è competente in ordine alle prescrizioni poste e alla loro osservanza;
13. Che le forze dell'ordine provvedano a fare rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
14. La pubblicazione della presente ordinanza nel sito istituzionale del Comune di Aci Catena. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
15. La trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a S.E. il Prefetto di Catania ed al Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 (di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020), tramite l'ANCI-Sicilia ed il Dipartimento regionale della Protezione Civile.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa a cura della Segreteria Generale al Comando P.M. e alla Stazione C.C. di Aci Catena per i propri adempimenti ed all'Area LL.PP. - Patrimonio e P.C. per l'affissione della presente sui luoghi interessati.

La presente modifica e sostituisce la propria ordinanza n. 12 del 18/01/2021.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Sindaco
Sebastiano Oliveri
(Autorità Sanitaria Locale)